



ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

c/o Museo di Storia Naturale di Venezia
S. Croce 1730 - 30135 Venezia
Codice fiscale 90059390279



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: Associazione Faunisti Veneti (AsFaVe) con sede presso il Museo di Storia Naturale di Venezia (S. Croce 1730, 30135 Venezia).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propongono sono in particolare:

- diffondere l'interesse per la fauna selvatica (Vertebrati), anche organizzando convegni, seminari, conferenze, visite guidate, mostre e corsi di aggiornamento e formazione;
- coordinare le attività di ricerca dei singoli o dei gruppi organizzati;
- fornire ai soci strumenti di lavoro e di crescita culturale atti a migliorare le ricerche faunistiche nelle varie fasi di attuazione;
- promuovere e indirizzare la ricerca faunistica anche la stesura di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- promuovere iniziative di conservazione e gestione del patrimonio faunistico;
- cooperare con Enti, Amministrazioni e altre associazioni al fine di incrementare le conoscenze di base atte ad avviare una gestione scientificamente corretta del patrimonio faunistico.

ART. 3 - SOCI

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile

Deiana Scade

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare entro il primo bimestre di ogni anno la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunemente ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - VALIDITÀ ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione

Alciana Scabb

e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri (compreso il Presidente) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti, compreso il Presidente, non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

ART. 12- PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri, vigila sull'andamento della gestione dell'associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corretta utilizzazione dei fondi del patrimonio sociale in conformità alle norme della statuto e alle delibere degli organi sociali.

ART. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene la corrispondenza, aggiorna il libro dei soci, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

ART. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti, tiene un regolare libro delle entrate e delle uscite, presenta all'Assemblea il bilancio dell'associazione.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Chienna Spada

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 17 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Cristiana Spada

